

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1135

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 3 maggio 2023 (v. stampato Senato n. 377)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**BONGIORNO, ROMEO, STEFANI, POTENTI, CENTINAIO, BIZZOTTO,  
GERMANÀ, GARAVAGLIA, MARTI, BERGESIO, BORGHESI, CLAUDIO  
BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, DREOSTO, MINASI, MURELLI,  
PAGANELLA, PIROVANO, PUCCIARELLI, SPELGATTI, TESTOR, TO-  
SATO**

---

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concer-  
nenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di viola-  
zione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura  
penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di  
violenza domestica e di genere

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 3 maggio 2023*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti

per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale ».



\*19PDL0035150\*